

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1904

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Disposizioni in materia di gestione dei beni mobili registrati
oggetto di sequestro o confisca a seguito di procedimenti penali

Presentata l'8 novembre 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da troppo tempo assistiamo in Italia a sequestri e confische di beni mobili registrati (autovetture, natanti e motocicli) che producono scarsissime entrate per l'erario. Accade infatti che i beni mobili oggetto di sequestro o confisca vengano lasciati in deposito per i lunghi anni dell'*iter* giudiziario, con la conseguenza che, al passaggio in giudicato della sentenza, tali beni hanno perduto gran parte del valore di mercato. Si rende quindi necessaria una nuova modalità operativa che consenta all'autorità giudiziaria di mettere tali beni in vendita tramite asta pubblica, accreditando il ricavato su un apposito conto corrente, intestato alla Tesoreria generale dello Stato, il cui ricavato andrà restituito

all'imputato in caso di assoluzione o attribuito allo Stato in caso di condanna definitiva.

Il vantaggio derivante dalla procedura proposta sarà duplice: da un lato, i beni sequestrati o confiscati non rimarranno in deposito perdendo di significato patrimoniale; dall'altro, l'erario non sarà chiamato alle ingenti spese di deposito conseguenti al loro sequestro o confisca.

Da ultimo, non vanno trascurate le conseguenze di tale procedura dal punto di vista della tutela ambientale, in quanto i beni potranno essere utilmente utilizzati dagli acquirenti invece di costituire solo una massa critica destinata ad inquinare le falde dei depositi e ad essere smaltita nelle discariche.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I beni mobili registrati oggetto di sequestro o confisca a seguito di procedimenti penali possono essere venduti mediante asta pubblica decorso un mese dall'atto di sequestro o confisca.

2. Le somme derivanti dalla vendita dei beni mobili di cui al comma 1 sono accreditate su un apposito conto corrente intestato alla Tesoreria generale dello Stato. Le medesime somme sono attribuite all'indagato o imputato proprietario del bene venduto a seguito di sequestro o confisca, in caso di assoluzione, ovvero allo Stato, in caso di condanna definitiva.

